

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 75}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei Deputati BELTRAME, VIDALI, FRANCO RAFFAELE,
PAJETTA GIAN CARLO, LI CAUSI, LACONI, RAVAGNAN**

Presentata il 10 luglio 1958

Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione della Repubblica, nei suoi articoli 116 e 131, stabilisce, fra le altre consorelle italiane, la Regione Friuli-Venezia Giulia ed attribuisce ad essa, come alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed alla Valle d'Aosta « forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

Le ragioni che indussero l'Assemblea Costituente ad approvare queste statuizioni sono evidenti solo che si vogliono rileggere gli atti di detta Assemblea.

La proposta « di costituire il Friuli in Regione, comprendendo in essa Gorizia ed i comuni di tale provincia, nonché i comuni della provincia di Trieste che resteranno all'Italia in seguito al Trattato di pace » venne avanzata nella seconda Sottocommissione dall'onorevole Fuschini durante la seduta del 18 dicembre 1946 e accolta dall'Assemblea nella sua seduta plenaria del 27 giugno 1947, quando fu votato l'attuale articolo 116 della Costituzione. Si trattava di ragioni di interesse nazionale e di interesse locale che sono ancora oggi pienamente valide.

Ma dopo di allora l'aspirazione alla realizzazione della Regione autonoma andò sempre più sviluppandosi fra le popolazioni interessate fino a dar vita a vasti movimenti di opinione, ad una ricca pubblicistica ed a raccogliere l'adesione pressoché unanime di

quasi tutte le forze politicamente organizzate esistenti nella zona.

Infine nella passata legislatura furono presentati alla Camera tre progetti di legge costituzionale, concernenti lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia che non giunsero però nemmeno alla discussione.

Nel corso della campagna elettorale tutti i partiti, ad eccezione dei liberali e della estrema destra, proclamarono la loro volontà di realizzare finalmente l'autonomia regionale nel corso della presente legislatura e poiché nel loro insieme questi partiti rappresentano indubbiamente una maggioranza più che sufficiente anche per una legge costituzionale, non dovrebbero sorgere dissensi sulla opportunità di procedere al più presto e mantenere fede agli impegni assunti di fronte agli elettori.

A sostegno delle aspirazioni all'autonomia e a dar loro sostanza politica vi è la constatazione di un mancato sviluppo economico e civile, di un malessere economico aggravatosi che vede nella Regione, sulla base delle esperienze compiute dalle regioni che già da un decennio sono costituite, uno strumento valido o che può divenire tale, per sanare quella situazione.

Il Friuli, ufficialmente riconosciuto come zona economicamente depressa, è costituito in gran parte da terreni poveri. Esso abbisogna di vaste ed organiche opere pubbliche

che sono legate al regime delle sue acque ed al loro sfruttamento, che sono opere di irrigazione e di bonifica.

La Regione potrà, con maggiore aderenza alla realtà di quanto fino ad ora non abbia fatto lo Stato, e con maggiore organicità, dare un potente impulso a queste opere che sono necessariamente legate a fondamentali trasformazioni sociali; prima fra tutte una ridistribuzione della proprietà della terra. Non è infatti tollerabile che la collettività investa notevoli somme al solo scopo di arricchire alcuni possidenti che — come oggi avviene — non ottemperano per parte loro alle opere di bonifica complementari di loro spettanza, né investono in opere di miglioria quel 4 per cento del reddito lordo che pure la legge imporrebbe loro di investire. Esistono già le leggi dello Stato che, opportunamente integrate da leggi regionali, potrebbero permettere di sanare questa situazione.

La povertà del suolo, la cattiva distribuzione della proprietà di esso, la scarsa industrializzazione, concorrono a determinare ed aggravare il triste fenomeno dell'emigrazione specie temporanea e stagionale, che ha così gravi conseguenze economiche e sociali (basti pensare alla dispersione delle famiglie) per le popolazioni friulane. Tipico delle zone montane del Friuli, aggravatosi dal 1866 in poi, questo fenomeno aumenta sempre di più ai nostri giorni, investendo, a differenza del passato, anche notevoli masse femminili.

Inoltre all'abbandono delle zone montane ed alla minaccia di spopolamento delle nostre valli alpine si accompagna oggi un diffuso fenomeno di abbandono della terra anche nelle zone di pianura da parte di lavoratori che non trovano più conveniente coltivarla.

Nel campo industriale, il Friuli, a causa della sua posizione di frontiera, ha sempre avuto uno sviluppo inferiore a quello delle zone contermini (ad esempio del Veneto) ma negli anni più recenti si sono avuti licenziamenti massicci in quasi tutti gli stabilimenti della regione (Cotonificio Veneziano di Pordenone, S. A. I. C. I. di Tovissosa, Cartiere di Tolmezzo e di Ovaro, Miniere di Raibl, Fonderie Gallotto di Udine, ecc.) accompagnate da chiusura di interi impianti industriali: (S. E. T. Z. A. di Cividale; Cementi del Friuli a Cividale stessa, Cave di San Leo, Oleificio di Monfalcone, ecc.).

Si aggiunga che in conseguenza della crisi serica la bachicoltura (che rappresentava un notevole cespite per l'economia del Friuli

in generale e delle famiglie contadine in particolare) è stata quasi abbandonata e si sono venute chiudendo o hanno ridotto il loro lavoro, quasi tutte le filature di seta, un tempo numerose, togliendo così un'altra possibilità di occupazione e di guadagno a numerosa mano d'opera femminile.

Nelle campagne le riforme contrattuali, fino ad ora introdotte nella nostra legislazione, non hanno trovato applicazione con il pretesto che le particolarità contrattuali della mezzadria friulana non permetterebbero di applicare a queste né le norme sulla mezzadria classica, né quelle sulla mezzadria impropria, rendendo così ancor più dura la vita dei lavoratori, ma rendendo contemporaneamente evidente la necessità di una legislazione regionale che rimedi all'inconveniente.

Nelle zone montane l'esiguità degli stanziamenti ha reso irrisorie ed inoperanti le previdenze legislative che avrebbero dovuto risollevare quelle stremate economie, il mancato versamento dei contributi da parte delle società idroelettriche, lo sfruttamento dei boschi fuori da ogni concorso e controllo popolari, rendendo sempre più necessari ed urgenti provvedimenti particolari che solo poteri per la loro natura molto vicini ai bisogni sono in grado di elaborare ed attuare.

Basti pensare al fenomeno del degrado altimetrico delle colture, tipico delle Alpi Carniche e Giulie che rende inoperante per le nostre zone montane parte delle leggi esistenti, per giustificare l'esigenza di una legislazione regionale.

A questa situazione di malessere economico si accompagna uno scarso sviluppo civile.

In provincia di Udine vi sono oltre 100 comuni nei quali esistono centri abitati privi di acquedotti, mentre in altri 52 comuni si trovano centri abitati con acquedotti insufficienti. Ben 124 comuni sono privi o dotati di fognature assolutamente insufficienti. Mancano ben 900 aule per l'istruzione elementare.

Non fa meraviglia in queste condizioni che, nella seduta in cui fu decisa la creazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'onorevole Lussu potesse affermare che, visitando il Friuli egli vi aveva trovato condizioni di miseria e di arretratezza pari ad alcuni centri della sua Sardegna.

Se il Friuli udinese imputa quindi anche all'accentramento statale la causa del suo mancato sviluppo, così come è avvenuto per altre zone periferiche d'Italia, il Friuli goriziano non ha certo motivo di rallegrarsene.

Qui alla incompienza dei problemi e dell'indole delle popolazioni che già di per sé molti danni aveva creato, si è sovrapposta la cieca politica di snazionalizzazione forzata, di accentramento soffocante che fu propria del fascismo, con conseguenze tanto più gravi in quanto sotto il regime austriaco la contea di Gorizia e Gradisca aveva goduto di una larga autonomia amministrativa il cui rimpianto è ancora vivo in quelle popolazioni. Nel dopoguerra attuale il distacco dalla provincia di Gorizia di gran parte del suo territorio, ha complicato ed aggravato molti problemi, specie per la città di Gorizia, ed anche qui una larga autonomia è vista come un mezzo che può permettere di affrontare e risolvere molti problemi con maggiore tempestività ed aderenza alla realtà.

Se questa è la situazione del Friuli, non certo più rosea è la situazione di Trieste.

Porto attrezzato fra i più modernamente d'Europa, esso è oggi ben lungi dal vedere i suoi impianti occupati. Per la prima volta nella sua storia la città di Trieste, che era luogo di immigrazione per l'intensità della sua vita economica e l'alto livello di vita, vede manifestarsi il fenomeno dell'emigrazione, con l'aggravante che si tratta di lavoratori altamente qualificati la cui perdita è pressoché irreparabile per l'economia triestina. Né sono valse le misure prese dallo Stato (fondo di rotazione, ecc.) a sanare la situazione che ha trovato la più clamorosa denuncia in alcune non dimenticate manifestazioni unanimi di protesta che hanno — non troppo tempo addietro — caratterizzato la vita di quella città. La clamorosa denuncia del presidente della Camera di commercio di Trieste ne è un alto indice.

Centro marittimo, commerciale ed industriale di grande importanza, Trieste rappresenta la via più breve e redditizia d'oltremare, per cui necessita ripristinare le linee di traffico con nuovi e migliori collegamenti terrestri e ricostituire la sua flotta mercantile indispensabile per servire le sue tradizionali linee di navigazione e per reintegrare le sue funzioni di grande emporio. Altrettanto urge potenziare con nuovi impianti razionali i suoi cantieri, base principale della sua attività industriale assieme a quella degli altiforni e delle acciaierie dell'« Ilva » e di altre industrie.

La sensazione che lo Stato sia sordo ai suoi problemi e forse anche incapace di comprenderli, a torto od a ragione, è diffusa a Trieste e solo l'autogoverno può mettervi riparo.

L'aspirazione alla zona franca integrale non ha ancora trovato attuazione da parte dello Stato ed è perciò che noi abbiamo inserito nella presente proposta di statuto una disposizione che, ricalcando interamente la formula dello statuto della Valle d'Aosta, dà soddisfazione a questa aspirazione triestina.

Sono queste tutte condizioni e motivi che, in Friuli come a Trieste, militano a favore di una sollecita attuazione del disposto costituzionale.

Contemporaneamente sono venute a cadere le ragioni che avevano a suo tempo consigliato l'introduzione della X norma transitoria nella Costituzione, talché nessuna seria obiezione dovrebbe opporsi alla pressoché unanime manifestazione della volontà delle popolazioni interessate (convalidata dal risultato elettorale) di darsi, nel quadro dello Stato italiano, quelle forme particolari di ordinamento che la Costituzione concede loro e l'opportunità politica consiglia.

La stessa vivacità delle polemiche che, in sede locale, accompagna l'elaborazione degli ordinamenti, delle circoscrizioni e del capoluogo della futura Regione, sono indice dell'attenzione che le popolazioni interessate pongono alla soluzione del problema.

Tenendo conto dell'aspirazione delle popolazioni interessate noi proponiamo con l'articolo 2 che, contemporaneamente all'attuazione della Regione, venga a crearsi anche la provincia di Pordenone e che il capoluogo della costituenda Regione venga fissato nella sua città più importante, cioè a Trieste.

La costituenda Regione deve quindi sostanzialmente dare soddisfazione a due diverse aspirazioni e risolvere due diversi e non confondibili problemi; fornire al Friuli (e con questa dizione intendiamo anche la provincia di Gorizia) uno strumento atto a stimolarne il progresso economico, ad avviare a soluzione i suoi problemi sociali, la sua situazione di zona economicamente depressa; e fare sì che Trieste, operando anche con propri organi legislativi ed esecutivi, si avvii a riprendere gradualmente quelle funzioni di porto del bacino danubiano alle quali deve la sua passata prosperità ed alla quale sono legate tutte le prospettive della sua rinascita.

In considerazione del fatto che i problemi del porto di Trieste non sono in nessun modo i problemi di un porto della regione, ma investono questioni che spesso esulano totalmente dalla sua sfera di interessi, la caratteristica fondamentale del progetto di statuto che vi proponiamo, è quella di conferire

al Territorio di Trieste, nel quadro della Regione e quindi della vita nazionale italiana, una sua particolare autonomia, limitata naturalmente alle materie di suo più vivo interesse, ma non per questo meno ampia. Siamo convinti di andare incontro così ad una unanime aspirazione triestina che è stata nella II legislatura portata a conoscenza anche di tutti i parlamentari con deliberazioni votate dagli organismi rappresentativi, pubblici e privati della città.

Per il resto la presente proposta di statuto è stata foggata in gran parte sugli altri statuti regionali e non se ne discosta sostanzialmente.

Nel titolo I si costituisce la Regione, se ne definisce il territorio, si proclama la parità di diritti di tutti i suoi cittadini in conformità alla Costituzione della Repubblica. In questo titolo, oltre alla determinazione del capoluogo della Regione che è fissato nella città di Trieste, si prevede con l'articolo 2 l'istituzione dell'auspicata provincia di Pordenone, creando così la nuova, quarta provincia della Regione nello stesso momento in cui si istituisce il nuovo Ente regionale autonomo.

Nel titolo II vengono definite le potestà legislative ed amministrative della Regione con l'elencazione delle materie in cui essa ha potestà di legislazione primaria od esclusiva, di quelle in cui la legislazione assumerà carattere complementare e di quelle in cui avrà carattere concorrente. Trattandosi di Regione che a norma dell'articolo 116 della Costituzione ha « forme e condizioni speciali di autonomia », fra le materie in cui la legislazione avrà carattere primario è stata elencata l'istituzione, la circoscrizione e l'ordinamento ed il controllo degli Enti locali al fine di permettere di soddisfare, (se le popolazioni lo vorranno), le aspirazioni, ad esempio dei carnici, ad ottenere più ampie facoltà per la loro comunità, e per altre eventuali che le popolazioni intendessero costituire.

Al titolo III sono specificati gli organi della costituenda Regione; un Parlamento regionale per il potere legislativo, una Giunta con il suo Presidente per quello esecutivo.

Si è voluto proporre per l'Assemblea legislativa il nome di Parlamento in omaggio all'antico Parlamento Friulano che, forse solo fra i Parlamenti medioevali, disponeva di una rappresentanza, oltretutto dei ceti privilegiati, anche dei comuni rurali, (la Contadinanza), nonché di poteri, che l'avvicinano singolarmente ad un Parlamento moderno. Esso verrà eletto con suffragio diretto, con metodo

proporzionale, in proporzione di un consigliere ogni 20.000 abitanti ed eleggerà nel suo seno il presidente, la Presidenza e costituirà le Commissioni permanenti.

Il titolo prevede il modo della elaborazione e della promulgazione delle leggi in modo del tutto analogo a quanto previsto per le altre Regioni esistenti.

Il titolo IV provvede al patrimonio ed alle finanze della Regione. Vengono attribuite alla Regione i nove decimi delle entrate percepite come imposte dirette e quote di imposte indirette da fissare di comune accordo fra Stato e Regione. I canoni per le concessioni idroelettriche, in conformità con le potestà legislative conferite alla Regione, sono interamente devoluti alla Regione stessa. Lo Stato verserà annualmente alla Regione una somma, a titolo di solidarietà nazionale, per finanziare un piano organico di rinascita economica e sociale che la Regione stessa è tenuta ad elaborare.

Gli organi della Regione concorrono con quelli dello Stato agli accertamenti di tutti quei tributi in cui essa è interessata.

L'articolo 38 istituisce la zona franca di Trieste con formula identica a quella che è stata usata nello Statuto della Valle d'Aosta. Si è data così soddisfazione alla unanime aspirazione dei triestini, ripetutamente espresso da voti del Consiglio comunale e di Enti ed organi di quella città.

Si prevede inoltre, nello stesso titolo IV, la istituzione di una Camera di compensazione presso la Banca del lavoro, allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere proveniente dalle esportazioni della Regione, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti del Friuli-Venezia Giulia.

Il titolo V regola gli organi giurisdizionali e di controllo, nonché i poteri del commissario dello Stato presso la Regione. Esso è dedotto dai principi della Costituzione e da altri Statuti regionali.

Il titolo VI sottrae il controllo sugli atti delle provincie e dei comuni, nonché delle istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali, alle attuali Giunte provinciali amministrative e lo conferisce — nei limiti previsti dalla Costituzione — ai Comitati provinciali di controllo da istituire in ciascuna delle province interessate.

Particolare importanza assume il titolo VII il quale crea una particolare autonomia triestina nel quadro della Regione. Esso ha lo scopo di permettere alla popolazione trie-

stina di legiferare da sola sulle materie che più direttamente la interessano, mediante un Consiglio del Territorio, eletto con metodo proporzionale in ragione di un consigliere ogni 10.000 abitanti, con una legge che terrà conto degli obblighi contratti dallo Stato in materia di rappresentanza delle minoranze.

Questo Consiglio eleggerà nel suo seno un esecutivo composto dal presidente e dalla Giunta del Territorio.

Nel titolo VIII gli articoli 57, 58, 59 e 60 garantiscono alle minoranze linguistiche la loro individualità, il diritto alle scuole, all'uso della loro propria lingua materna ed altri diritti, in conformità dei principi costituzionali e degli obblighi assunti dallo Stato con Atti internazionali.

Il titolo IX regola l'eventuale revisione dello Statuto in conformità con le norme in vigore in altre Regioni.

Al titolo X, l'articolo 62 impegna la Regione a tutelare il patrimonio linguistico e culturale friulano.

Come è noto il friulano è una delle varietà del ladino, lingua che è assunta come quarta lingua nazionale dalla Repubblica Elvetica e tutelata con apposite norme della Regione Trentino-Alto Adige.

Non poteva quindi mancare nello Statuto della Regione che ospita il più numeroso gruppo ladino, una norma che ne tutelasse un linguaggio caratteristico che ha espresso una ricca letteratura propria e che esprime l'individualità della popolazione friulana.

Le norme integrative e transitorie regolano la attività e la composizione delle Giunte provinciali amministrative in sede esclusivamente giurisdizionale e finché non

saranno nominati gli appositi organi regionali previsti dal presente Statuto. Provvedono alla soppressione delle Prefetture rese superflue dalla nomina del commissario di Governo e dal passaggio delle loro attribuzioni alla Giunta regionale; provvedono inoltre alla istituzione di una Commissione paritetica che proporrà al Governo le norme di attuazione dello Statuto. Esse fanno obbligo allo Stato di convocare le prime elezioni regionali entro 60 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto con la stessa legge elettorale vigente per la Camera dei Deputati.

La Regione è costituita in Collegio unico per sottolineare il carattere della competizione elettorale che avverrà sempre sulla base delle differenziazioni politiche e sociali e non già di grette contese campanilistiche e servirà così fin dall'inizio ad educare all'autogoverno le popolazioni interessate concependo gli interessi locali in stretto legame con quelli sociali e politici e permettendo così il formarsi e lo sciogliersi nelle Assemblee legislative, di maggioranze diverse a seconda delle questioni trattate ed affidando la tutela degli interessi locali alla coincidenza maggiore o minore che essi troveranno con una o più delle forze politiche e sociali rappresentate.

Il nostro progetto di statuto si differenzia quindi, per alcuni aspetti importanti, da altri progetti che sull'uguale materia sono stati presentati nella precedente legislatura. Sembra a noi che esso si adegui ed interpreti meglio la realtà e la varietà degli interessi e delle aspirazioni che la Regione intende soddisfare e confidiamo perciò che esso incontrerà il favore e l'approvazione del Parlamento nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Entro l'indivisibile unità politica e istituzionale della Repubblica italiana è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fornita di personalità giuridica secondo i principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

ART. 2.

La Regione è formata dalle circoscrizioni provinciali di Pordenone, Udine, Gorizia e dal Territorio di Trieste.

Trieste è il capoluogo della Regione.

ART. 3.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti civili e politici ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. Sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II.

POTESTÀ DELLA REGIONE

CAPO I. — *Potestà legislativa.*

ART. 4.

La Regione, in armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e fatta salva la potestà legislativa del Consiglio del Territorio di Trieste, ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

1°) ordinamento dell'Amministrazione regionale, degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione, e stato giuridico ed economico del personale;

2°) istituzione, circoscrizione, ordinamento, funzioni e controllo degli Enti locali;

3°) agricoltura e foreste, in essa compresi: rapporti contrattuali, zootecnica ed ittica, concorsi agrari, corpo forestale, istituti fitopatologici e stazioni agrarie, ordinamento delle minime unità culturali, ricomposizione e trasformazione fondiaria e limiti della proprietà terriera;

- 4°) bonifica, irrigazione e relativi consorzi;
- 5°) caccia e pesca;
- 6°) usi civici;
- 7°) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 8°) ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
- 9°) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- 10°) incremento delle produzioni agricole e industriali, valorizzazione distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e di attività commerciali;
- 11°) miniere, cave e torbiere, acque pubbliche e minerali;
- 12°) artigianato;
- 13°) cooperazione;
- 14°) fiere e mercati;
- 15°) espropriazione per pubblica utilità per opere di interesse locale;
- 16°) edilizia popolare e Istituti delle case popolari;
- 17°) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione o da Enti pubblici nel territorio della Regione;
- 18°) urbanistica e piani regolatori;
- 19°) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 20°) turismo e industria alberghiera;
- 21°) istituzioni culturali di interesse locale e regionale, musei, biblioteche, conservazione delle antichità ed opere artistiche;
- 22°) servizi anti-incendi;
- 23°) igiene e sanità pubblica;
- 24°) istruzione postelementare, artigiana, professionale e assistenza scolastica.

ART. 5.

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 e dei principi fondamentali cui si informa la legislazione dello Stato, e fatta salva la potestà legislativa del Territorio di Trieste, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) scuole materne, istruzione elementare, media, classica, magistrale, scientifica, tecnica ed artistica, limitatamente ai diritti delle minoranze linguistiche;
- b) comunicazioni e trasporti regionali;
- c) assistenza sanitaria;
- d) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- e) annona;
- f) emigrazione;
- g) pubblici spettacoli, istituzioni ricreative e sportive;

h) legislazione sociale, lavoro, previdenza e assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

i) traffico di confine;

l) ogni altra materia di prevalente interesse regionale.

ART. 6.

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, nelle seguenti materie:

a) lavoro;

b) antichità e belle arti;

c) istituzioni di enti di credito di carattere regionale;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

f) assunzione di pubblici servizi;

g) altre materie previste da leggi di Stato.

ART. 7.

Il Parlamento regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

Il Parlamento regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti dannosa alla Regione, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

ART. 8.

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse del Friuli-Venezia Giulia.

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti di convenzioni ed accordi che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino materia di emigrazione.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

ART. 9.

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

CAPO II. — *Potestà amministrative.*

ART. 10.

Alla Regione, oltre le funzioni amministrative inerenti alla sua organizzazione e le altre funzioni indicate nel presente Statuto, sono attribuite le potestà amministrative già spettanti allo Stato nelle materie in cui essa ha potestà legislativa.

TITOLO III.

ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I. — *Il Parlamento regionale.*

ART. 11.

Organi della Regione sono: il Parlamento regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

ART. 12.

Il Parlamento regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione.

ART. 13.

Il Parlamento regionale è eletto per quattro anni a suffragio universale, diretto, uguale, e segreto, e con sistema proporzionale, in conformità della legge elettorale che verrà approvata dal Parlamento regionale.

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini la effettiva partecipazione alle elezioni regionali, queste saranno indette sempre fra il 15 novembre e il 1° marzo.

ART. 14.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione e durano in carica quattro anni.

Essi sono in numero di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000; i consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15.

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

ART. 16.

I consiglieri hanno diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno al Parlamento regionale.

I consiglieri fanno parte di una delle Commissioni permanenti che saranno istituite secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

ART. 17.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione; è eleggibile al Parlamento regionale l'elettore che abbia compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

ART. 18.

L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento nazionale, di Presidente del Consiglio provinciale o di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

ART. 19.

Il Parlamento regionale, a maggioranza assoluta dei voti segreti, elegge nel suo seno il Presidente. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi.

Il Parlamento elegge inoltre, due vicepresidenti e i segretari secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Parlamento regionale.

ART. 20.

Il Parlamento regionale è convocato dal suo Presidente, in sessione ordinaria, nella prima settimana di maggio e di novembre, e straordinariamente a richiesta della Giunta regionale o di almeno un quarto dei suoi componenti entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 21.

Le deliberazioni del Parlamento regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

CAPO II. — *Iniziativa e promulgazione delle leggi, « referendum ».*

ART. 22.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta ai consiglieri, alla Giunta regionale, e ad almeno 10.000 elettori regionali.

ART. 23.

Ogni legge approvata dal Parlamento regionale o dal Consiglio del Territorio è comunicata al commissario del Governo nella Regione e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo della Repubblica non la rinvi rispettivamente al Parlamento regionale od al Consiglio del Territorio.

Ove il Parlamento regionale o il Consiglio del Territorio l'approvino nuovamente a maggioranza assoluta dei loro componenti è promulgata se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Parlamento regionale o dal Consiglio del Territorio a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle del Consiglio del Territorio sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente della Giunta del Territorio e sono vistate dal commissario del Governo della Regione.

ART. 24.

Le leggi approvate dal Consiglio del Territorio di Trieste sono inoltre comunicate al Presidente della Giunta regionale, il quale, allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi regionali, di cui all'articolo 54 del presente statuto, ha facoltà di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale con le modalità ed i termini di cui all'articolo precedente.

ART. 25.

Le leggi regionali sono sottoposte a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale, quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso un *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta al *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

ART. 26.

Il Parlamento Regionale approva, al termine di ogni anno finanziario, il bilancio e il rendiconto presentato dalla Giunta regionale.

CAPO III. — *Il Presidente della Giunta regionale.*

ART. 27.

Il Presidente della Giunta regionale ha la rappresentanza della Regione, presiede la Giunta regionale e ne coordina l'attività, promulga le leggi regionali ed emana con propri decreti i regolamenti deliberati dalla Giunta. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione e dal presente Statuto.

ART. 28.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Parlamento regionale fra i suoi componenti con elezioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa

ART. 29.

Il Presidente della Giunta regionale partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri per le deliberazioni su materie che interessano la Regione.

CAPO IV. — *La Giunta regionale.*

ART. 30.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli assessori regionali e svolge le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza della Regione e in quelle altre eventualmente delegate dallo Stato.

ART. 31.

Il Presidente nomina la Giunta e la presenta al Parlamento regionale per ottenerne la fiducia. Provvede alla distribuzione degli affari per assessorati secondo quanto stabilito da una legge regionale ed incarica per gli stessi un assessore.

ART. 32.

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Parlamento regionale.

Il voto di sfiducia del Parlamento regionale determina le dimissioni della Giunta.

TITOLO IV.

PATRIMONIO E FINANZA

ART. 33.

Tutti i beni appartenenti allo Stato, sia demaniali che patrimoniali esistenti nel territorio della Regione, sono trasferiti alla Regione con esclusione di quelli che interessano la difesa dello Stato o i servizi che restano demandati alla competenza di questo.

ART. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione, e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

ART. 35.

La Regione è finanziariamente autonoma secondo le norme del presente Statuto ed i principi della solidarietà nazionale.

ART. 36.

Le entrate della Regione sono costituite da:

1°) i nove decimi delle imposte dirette riscosse dallo Stato nel territorio della Regione e dei redditi prodottisi nella Regione, anche quando i titolari abbiano il domicilio fiscale fuori di essa;

2°) i nove decimi del gettito dei seguenti proventi dello Stato riscossi nella Regione: a) imposta di fabbricazione sulla energia elettrica e sul gas consumati nella Regione; b) quota fiscale dell'imposta erariale relativa ai prodotti dei monopoli consumati nella Regione; c) tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative;

3°) una quota della imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, e di altri proventi dello Stato riscossi nel territorio stesso.

Tali quote vengono determinate, ogni anno, tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono, d'accordo fra lo Stato e la Regione, da una Commissione paritetica;

4°) i canoni per le concessioni idroelettriche.

ART. 37.

Previo esame in comune fra la Giunta della Regione e la Giunta del Territorio delle particolari esigenze del territorio medesimo, il Parlamento regionale destinerà, d'anno in anno, al Territorio di Trieste una quota delle entrate complessive della Regione di cui all'articolo precedente.

ART. 38.

La Regione ha la facoltà di istituire tributi nei limiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La Regione può disporre esenzioni, sgravi ed agevolazioni fiscali sulle quote dei contributi statali ad essa spettanti.

ART. 39.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano organico per la rinascita economica e sociale della Regione.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

ART. 40.

La Regione concorre con i competenti uffici erariali alla valutazione e all'accertamento dei tributi cui essa partecipa.

ART. 41.

Il regime doganale e il controllo valutario rimangono di competenza dello Stato.

ART. 42.

Il Territorio di Trieste è posto fuori dalla linea doganale dello Stato e costituisce zona franca.

La Regione, d'intesa con i Ministeri competenti, determina le modalità di attuazione delle zone franche, da stabilirsi con legge dello Stato.

ART. 43.

La Regione può emettere prestiti interni.

ART. 44.

È istituita presso la Banca del lavoro, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni della Regione, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti del Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO V.

ORGANI GIURISDIZIONALI E DI CONTROLLO — COMMISSARIO DELLO STATO PRESSO LA REGIONE

ART. 45.

La Regione determinerà l'istituzione e il funzionamento degli Organi di giustizia amministrativa e tributaria per il giudizio su atti della Regione e di Enti regionali e la istituzione e il funzionamento, in armonia con l'ordinamento dello Stato, di Organi di giustizia amministrativa di primo grado riguardanti atti amministrativi dello Stato nella Regione.

ART. 46.

La facoltà di nomina dei giudici conciliatori e dei vice-conciliatori, passa al Presidente della Giunta regionale che provvederà nell'osservanza dell'ordinamento giudiziario.

ART. 47.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

La delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi

dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

ART. 48.

Lo Stato è rappresentato nella Regione da un commissario del Governo che coordina, in conformità alle direttive statali, le attribuzioni dello Stato nella Regione.

TITOLO VI.
ENTI LOCALI

ART. 49.

Il controllo sugli atti delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e degli altri Enti locali, è esercitato dai Comitati provinciali di cui all'articolo seguente, nei modi e nelle forme che verranno fissati con legge regionale nei limiti dell'articolo 130 della Costituzione.

ART. 50.

I Comitati provinciali di controllo sono composti di 5 membri di cui:

1°) un magistrato del tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del tribunale stesso;

2°) due membri effettivi ed uno supplente eletti dal Consiglio provinciale, fuori del proprio seno, fra i cittadini aventi i requisiti per essere eletti al Consiglio provinciale, da scegliere, preferibilmente, fra gli esperti in materie amministrative;

3°) due membri effettivi ed uno supplente, designati dal Parlamento regionale fra esperti in materie amministrative, che siano elettori nella Regione.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sceglie il Presidente fra i propri membri.

I membri designati dal Parlamento regionale o dal Consiglio provinciale durano in carica fino alla scadenza di detti Organi e restano in funzione fino alla nomina dei successori.

Segretario del Comitato è un funzionario dell'Amministrazione regionale.

ART. 51.

La Giunta regionale può sciogliere i Consigli delle province e dei comuni e degli altri Enti locali, su delibera del Parlamento regionale, ai sensi della emananda legge regionale.

TITOLO VII.

IL TERRITORIO DI TRIESTE

ART. 52.

Il Territorio di Trieste, in considerazione delle sue esigenze, gode, nell'ambito della Regione, di una particolare autonomia.

ART. 53.

È istituito il Consiglio del Territorio, composto di un consigliere ogni 10.000 abitanti, cittadini e residenti nel Territorio. Esso sarà eletto a voto segreto, universale, diretto e con sistema proporzionale, ai sensi della legge che sarà approvata dal primo Parlamento regionale e in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze slovene e il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

ART. 54.

Il Consiglio del Territorio di Trieste nei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, rispettivamente per le materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e seguenti e nel rispetto delle leggi regionali, ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a)* urbanistica, piani regolatori e toponomastica, nel rispetto dell'articolo 3 del presente Statuto;
- b)* industria e commercio, compreso l'ordinamento della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c)* comunicazioni e trasporti di prevalente interesse territoriale;
- d)* traffico di confine;
- e)* istruzione di ogni grado e ordine, limitatamente ai diritti delle minoranze linguistiche;
- f)* legislazione sociale, previdenza ed assistenza sociale;
- g)* ogni altra materia di prevalente interesse territoriale.

ART. 55.

Il Consiglio del Territorio elegge nel suo seno il Presidente e la Giunta del Territorio.

ART. 56.

Le norme del presente Statuto relativo ai poteri e al funzionamento degli Organi della Regione e ai loro rapporti col commissario del Governo sono estesi al Consiglio e alla Giunta del Territorio di Trieste.

TITOLO VIII.

MINORANZE LINGUISTICHE

ART. 57.

La lingua ufficiale della Regione è l'italiana. I cittadini delle minoranze linguistiche hanno il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con le Autorità e con gli Uffici politici, amministrativi e giudiziari, nei pubblici consessi e nelle manifestazioni pubbliche, nonché il diritto di ottenere risposte, atti e sentenze con traduzioni nella loro lingua.

ART. 58.

Gli avvisi ed i comunicati delle autorità, le indicazioni stradali, la toponomastica, le iscrizioni sugli edifici pubblici saranno bilingui nei territori dei comuni e nelle località dove esiste una collettività di lingua non italiana.

ART. 59.

La Regione tutela nell'ambito delle sue potestà legislative e delle sue funzioni amministrative l'uguaglianza delle minoranze linguistiche con gli altri cittadini, con diritto alla istruzione nella loro lingua in scuole elementari, secondarie, professionali e negli asili d'infanzia, che saranno istituiti dallo Stato, nonché all'assistenza, nelle attività culturali e ricreative, e all'appoggio materiale e morale da concedersi alle rispettive iniziative.

ART. 60.

Lo sviluppo economico di queste popolazioni deve essere assicurato con un'equa ripartizione dei mezzi finanziari e nessun mutamento deve essere apportato alle circoscrizioni amministrative per arrecare pregiudizio alla loro composizione etnica.

TITOLO IX.

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 61.

L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Parlamento regionale o da almeno ventimila elettori.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa del Governo della Repubblica o del Parlamento nazionale sono comunicati dallo stesso Governo della Re-

pubblica al Parlamento regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Parlamento regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le disposizioni del titolo IV del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica, su proposta della Regione o del Governo della Repubblica, sentita la stessa Regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica, possono essere modificate con la forma preveduta nello stesso articolo.

TITOLO X.

TUTELA DEL FOLCLORE E DELLA CULTURA FRIULANA

ART. 62.

La Regione provvede a tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico, culturale e folcloristico friulano. Essa favorisce e finanzia iniziative dirette a tale fine.

NORME INTEGRATIVE TRANSITORIE

ART. 63.

Finché non sarà emanata la legge regionale di cui all'articolo 45 del presente Statuto resteranno in carica le attuali Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la cui composizione è così modificata:

1°) un magistrato effettivo e uno supplente dell'Ordine giudiziario o amministrativo di qualifica non inferiore al soppresso grado VI designati dal presidente della Corte d'appello, con funzioni di presidente;

2°) un funzionario effettivo e uno supplente designati dalla Giunta regionale;

3°) tre membri effettivi e due supplenti eletti dai Consigli provinciali.

ART. 64.

Le Prefetture di Udine, di Gorizia e di Trieste e il commissario per il Governo del Territorio di Trieste sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e

funzioneranno come uffici stralcio fino alla nomina del commissario del Governo.

È pure soppresso il Consiglio provinciale di Trieste all'atto della costituzione del Consiglio del Territorio che ne assorbirà le funzioni.

ART. 65.

Per la prima formazione dei suoi uffici e in attesa che siano esaminate le leggi regionali di cui all'articolo 4, n. 1°), la Regione si avvarrà, in genere, di personale comandato da Enti locali e dalla Amministrazione dello Stato.

ART. 66.

Gli uffici statali che attendono, nel Friuli-Venezia Giulia, a funzioni attribuite alla Regione potranno essere trasferiti alla Regione con le norme di attuazione del presente Statuto.

ART. 67.

Le norme d'attuazione del presente statuto sono elaborate e proposte al Governo da una Commissione paritetica di quattro membri, di cui due rappresentanti dello Stato e due rappresentanti della Regione.

Tali norme saranno sottoposte al parere del Parlamento regionale e saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione sarà nominata entro quattro mesi dalla elezione del primo Parlamento regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro.

ART. 68.

Le elezioni del primo Parlamento regionale verranno indette dal Governo della Repubblica entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto, con le norme della vigente legge per l'elezione della Camera dei Deputati, fatta eccezione per il rapporto di rappresentanza, che sarà quello fissato dal presente Statuto. La Regione costituisce Collegio unico.